

STATUTO

CAMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA TAVO 248

Numero REA: PE - 156512

Codice fiscale: 02139360685

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" Rep. n.8540 Racc. n.5498	
	STATUTO	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)	
	E' costituita con sede nel Comune di Pescara (PE) la Società	
	Cooperativa Sociale denominata "CAMILLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal	
	titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa è promossa su iniziativa della comunità	
	parrocchiale di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate	
	di Pescara Colli, per fornire maggiori servizi alla comunità	
	parrocchiale, che mette a disposizione della cooperativa	
	locali e strumenti per raggiungere lo scopo sociale e	
	assistenziale.	
	Ai sensi dell'art. 111-septies Disp. Att. Codice Civile, la	
	Cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge	
	381/1991, è di diritto a mutualità prevalente,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513	
	Codice Civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del	
	D.Lgs. 460/97, è ONLUS di diritto. Beneficia	
	conseguentemente di tutte le norme di carattere agevolativo	
	previste dalla normativa vigente.	
	1	

	La società ha sede nel Comune di Pescara (PE) .	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello sopra indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzianti.	
	Titolo II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)	
	La cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha lo	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità' alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai	
	sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;	
	b) lo svolgimento di attività di impresa, indicate nel	
	successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed	
	2	

	all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lettera b), e art.4	
	della legge n. 381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	3	

	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra	
	forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi sia soggetti pubblici che privati.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società così come	
	definito all'art. precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati;	
	considerato, inoltre, che il Ministero del lavoro con	
	circolare n. 153 del 1996 ha ammesso la legittimità di	
	4	

	cooperative sociali ad oggetto plurimo (che perseguano,	
	cioè, contemporaneamente le finalità proprie delle	
	cooperative sociali di tipo a e quelle delle cooperative	
	sociali di tipo b), a condizione che :	
	1-Le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento	
	esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da	
	postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità attribuite alle cooperative sociali (il	
	collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e di tipo	
	b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto	
	sociale);	
	2-L'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali	
	consenta la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	Coerentemente si è espresso anche l'INPS con circolare n. 89	
	del 1999 sostenendo che le cooperative sociali ad oggetto	
	plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali	
	da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle	
	agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due	
	diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli	
	adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di	
	matricola";	
	-La cooperativa, a solo scopo esemplificativo ma non	
	esaustivo, ha per oggetto:	
	5	

	1. Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla	
	lettera a) di cui al primo comma del precedente art. 3) la	
	cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o	
	convenzione con enti pubblici e privati in genere, i	
	seguenti servizi socio sanitari e/o educativi:	
	a-Offrire servizi sociali e sanitari ed educativi di	
	qualunque genere anche a domicilio rivolti ad anziani,	
	bambini minori e famiglie disagiate, diversamente abili e	
	qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali,	
	offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di	
	cura, ospedali, case di riposo RSA e RA, centri di	
	riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia;	
	b- segretariato sociale;	
	c-Servizi di animazione ed educativi nei centri diurni e	
	ricreativi anche intergenerazionali destinati alle fasce	
	protette individuate nella legge 381/91 lettera A.	
	2. Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla	
	lettera b) di cui al primo comma del precedente art. 3) la	
	cooperativa potrà svolgere attività diverse ma correlate di	
	cui al punto 1), finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91,	
	quali:	
	a-progettare, costruire, organizzare e gestire con servizi	
	global-services strutture residenziali o semi residenziali	
	di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare i servizi di	
	6	

	cui al punto 1 del presente articolo;	
	b-Fornire servizi ad integrazione di cui al punto 1 del	
	presente articolo quali: di pasti a domicilio, prenotazioni	
	per tutti gli esami, prescrizioni e ritiro: farmaci/copie	
	cartelle cliniche, ritiro referti, trasporti per: ricoveri,	
	visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue,	
	raggi, tac, risonanza, ecc., accompagnamento: parrucchiera,	
	podologa, spesa, visita al cimitero, ecc., fornire	
	assistenza tecnica per pratiche fiscali, giuri lavoristiche,	
	ecc..	
	I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e	
	B sono svolte in forma correlata, come indicato nella	
	Circolare n. 53 del 8 novembre 1996 e con riferimento	
	all'art. 1 della Legge 381/91, ovvero "coordinate per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle	
	cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario	
	collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a)	
	e b).	
	L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la	
	netta separazione delle gestioni relative alle attività di	
	tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	La Cooperativa potrà svolgere, nei limiti e secondo le	
	modalità previste dalle vigenti norme di legge, qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività sopra	
	7	

	elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Potrà dare adesione e partecipazione ed Enti od organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Enti pubblici e/o privati, consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	8	

	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	9	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	al punto 1) dell'oggetto sociale della cooperativa, possono	
	partecipare direttamente all'attività della cooperativa e	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando	
	lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti	
	di capacità professionali adeguati allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e in ogni caso approvazione	
	dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	b) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche anche	
	appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4) della legge n. 381/1991, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui al punto 2)	
	dell'oggetto sociale della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	10	

	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguati allo svolgimento della propria	
	mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo;	
	c) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano	
	la loro attività gratuitamente, elusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma	
	della legge n. 381/91, devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle attività	
	di cui al punto 2) dell'oggetto sociale della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci	
	della cooperativa stessa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	11	

	inabilitati, i falliti non riabilitati.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La delibera dell'Organo amministrativo con la quale coloro	
	che ne abbiano fatto richiesta vengano ammessi in detta	
	categoria dovrà stabilire: a) la durata dell'appartenenza	
	dei soci a tale categoria speciale, che non potrà comunque	
	superare il limite di cinque anni previsto dalla legge; b) i	
	criteri e le modalità con cui si articolano le fasi di	
	formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della	
	Cooperativa; c) l'importo della retribuzione e degli altri	
	diritti loro spettanti.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale devono adempiere	
	tutti i doveri previsti per i soci lavoratori ordinari,	
	possono partecipare all'assemblea dei soci, ma non hanno	
	12	

	diritto di voto, non possono rappresentare altri soci, non	
	possono essere eletti alle cariche sociali e non godono dei	
	diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico (lavorativo),	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	13	

	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel Libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Incompatibilità)	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, domicilio, codice fiscale e cittadinanza;	
	14	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	propria qualificazione e condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	f) la dichiarazione, per i soci lavoratori, di conferimento	
	del proprio lavoro secondo le necessità della Cooperativa;	
	g) l'indicazione delle altre cooperative, società,	
	associazioni, enti, ecc., ai quali l'aspirante socio è	
	eventualmente già iscritto o con cui collabora, specificando	
	i titoli e le relative funzioni;	
	h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, fermo restando	
	il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	

	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della	
	quota sociale sottoscritta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme	
	da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto	
	16	

	a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con	
	deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	17	

	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo	
	deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione	
	e, se i presupposti del recesso non sussistono, deve darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici	

	(lavorativi) tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque: nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01; nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato	
	l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come	
	meglio specificato nel Regolamento; nel caso di socio	
	fruitore, qualora non fruisca, in modo diretto o indiretto,	
	19	

	dei servizi della Cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che ineriscono il rapporto mutualistico o che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi le disposizioni del presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al	
	versamento del valore delle quote di capitale sociale	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in	
	concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di partecipare alla Cooperativa;	
	h) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro, causi danni materiali, morali o d'immagine alla	
	Cooperativa, o che fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli, ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	20	

	cui si fonda il rapporto sociale;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	21	

	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente ai soci uscenti, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa, fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito, entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società, e i dividendi eventualmente maturati.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della	
	quota, nella misura e con le modalità di cui al precedente	
	art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 8. In caso di apprezzamento negativo e in	
	mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La domanda di rimborso, da parte dei soci receduti od	
	23	

	esclusi o degli eredi del socio deceduto, deve essere fatta	
	con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro i sei	
	mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto: verso la Società per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della	
	quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni	
	assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione	

	della qualità di socio si è verificata.	
	Inoltre, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 (Trattamento economico dei soci lavoratori)	
	I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per	
	prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per	
	i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in	
	assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma	
	di lavoro autonomo.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa	
	di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
	associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico sono disciplinati dallo	
	specifico regolamento interno previsto dall'art. 6 della	
	legge 142/2001.	
	Nell'ambito del rapporto socio-cooperativa il lavoro del	

	socio rappresenta in ogni caso l'adempimento del contratto	
	sociale che permette il raggiungimento degli scopi	
	mutualistici e sociali della Cooperativa.	
	L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie	
	necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante	
	l'erogazione del trattamento economico di cui al presente	
	articolo, secondo la disciplina prevista dalla legge	
	142/2001.	
	Art. 18 (Prestito da soci)	
	La Cooperativa, quale efficace strumento di	
	autofinanziamento, nonché al fine di stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, ha facoltà di	
	percepire prestiti da parte dei soci. Tale attività,	
	finalizzata alla raccolta di capitale da impiegare	
	esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è	
	limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno 90	
	(novanta) giorni ed in regola con il versamento delle quote	
	sociali, con i conferimenti e con l'adempimento di tutte le	
	obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	L'importo massimo del prestito sociale effettuato da ciascun	
	socio non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalle	
	leggi vigenti.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	Uno specifico regolamento, predisposto dall'Organo	
	26	

	amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, deve	
	provvedere a regolare le modalità di funzionamento del	
	prestito.	
	Titolo IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di € 500/00	
	(cinquecento).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	€ 500/00 (cinquecento).	
	Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	27	

	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 22 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea	
	nella delibera di emissione.	
	28	

	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	29	

	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale.	
	Titolo V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore	
	né superiore ai limiti di legge: il valore nominale di	
	ciascuna quota è determinato in € 25,00 (venticinque/00);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con la quota degli utili di	
	cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote, formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da altri fondi e riserve costituiti dall'Assemblea e/o	
	previsti per legge o per statuto.	
	30	

	L'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie, potrà deliberare la	
	variazione del valore unitario della quota sociale. Le	
	riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote sono sempre nominative e nessun socio può avere una	
	quota superiore a 100.000 (centomila) euro, o diverso valore	
	previsto dalle leggi vigenti.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.8,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	31	

	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	32	

	a) a Riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.	
	Gli utili residui potranno essere destinati:	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita delle quote del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	e) ristorni.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	33	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	Titolo VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione	
	tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato;	
	Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.	
	La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata, anche a mano,	
	fax, e-mail, e, in aggiunta ad uno dei detti sistemi,	
	mediante esposizione nella bacheca della Società presso la	
	34	

	sede sociale e amministrativa della società, il tutto almeno	
	8 (otto) giorni prima dell'adunanza (contando la data di	
	spedizione), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipino tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli	
	argomenti.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che l'Organo di controllo o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone	
	domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	35	

	su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da esso predisposti.	
	Art. 30 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i	
	ristorni;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo e	
	del suo Presidente;	
	5) procede all'eventuale nomina del Revisore contabile, se	
	necessario;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai membri dell'Organo di controllo ed al	
	Revisore contabile, se nominati;	
	7) approva i regolamenti interni predisposti dall'Organo	
	amministrativo, in particolare il regolamento di cui	
	all'art. 6 della legge 142/2001, con le maggioranze previste	
	per l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2521,	
	ultimo comma, del codice civile;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori,	
	dell'Organo di controllo e del Revisore contabile, se	
	36	

	nominati;	
	9) delibera l'eventuale variazione del valore unitario della	
	quota sociale, con le modalità stabilite nell'art. 24;	
	10) delibera circa l'erogazione, compatibilmente con la	
	situazione economica della Cooperativa, dei trattamenti	
	economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3	
	della legge 142/2001;	
	11) delibera l'eventuale piano di crisi aziendale e le	
	misure per farvi fronte, nonché il piano di avviamento	
	secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 142/2001;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Art. 31 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e	
	sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla	
	nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	37	

	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto; l'Assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita con la	
	partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione,	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto presenti o rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di	
	tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione	
	delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	voti di tutti i soci aventi diritto al voto presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e sulla	
	liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese col voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto. In	
	questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con lettera raccomandata dai soci	
	38	

	intervvenuti all'Assemblea non oltre tre giorni e dai soci	
	non intervenuti non oltre quindici giorni dalla chiusura di	
	questa e comunque dalla data di ricezione del verbale	
	dell'Assemblea.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle	
	misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 33 (Modalità per le votazioni e verbale dell'Assemblea)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea. Non è ammesso il voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	I soci possono esprimere il voto per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione, compresi il fax e	
	la posta elettronica, che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, quando tale possibilità venga	
	deliberata dall'Organo amministrativo in sede di	
	predisposizione dell'ordine del giorno. In tal caso,	
	l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i	
	39	

	voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini	
	della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti	
	posseduto; deve altresì indicare le modalità ed il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un Notaio, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 34 (Diritto al voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5	
	(cinque) voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22,	
	secondo, terzo e quarto comma.	
	40	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altri	
	soci aventi diritto al voto, appartenenti alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non siano	
	membri degli Organi amministrativi e di controllo o	
	dipendenti della società, come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile, che viene applicato in quanto compatibile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	(tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	La deliberazione approvata con il voto determinante di soci	
	che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in	
	conflitto con quello della Cooperativa è impugnabile a norma	
	dell'art. 2377 codice civile, che viene applicato in quanto	
	compatibile.	
	Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni	
	riguardanti la loro responsabilità.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del	
	Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice	
	41	

	presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea, con voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede, allo stesso modo, alla nomina di un	
	Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 36 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero. Il primo Organo	
	amministrativo è nominato nell'atto costitutivo.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'Amministratore unico è nominato fino a revoca o	
	dimissioni, mentre gli amministratori componenti il	
	Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per	
	un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	42	

	Agli Amministratori si applicano le clausole di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice	
	civile.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 37 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione	
	sono investiti dei più ampi poteri di amministrazione	
	ordinaria e straordinaria per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	In considerazione della duplicità degli ambiti di intervento	
	della Cooperativa nelle materie di cui alle lettere A e B	
	della Legge 381/1991, l'organo amministrativo dovrà	
	assicurare la separazione delle gestioni delle dette	
	attività ai sensi dell'art. 17 Legge Regionale 38/2004 e	
	comunque il rispetto delle prescrizioni di tale normativa.	
	Ad essi è attribuita anche la competenza sulle materie	
	previste dall'art. 2365, comma 2, del codice civile.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	all'Organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;	
	c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre	
	all'Assemblea per l'approvazione;	
	43	

	d) deliberare in merito a tutte le operazioni, compiere e	
	stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni	
	genere inerenti all'attività sociale, descritti nell'art. 4	
	del presente statuto;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f)conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita all'Amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione;	
	g) istituire Comitati tecnici con funzioni meramente	
	consultive, predisponendo l'eventuale regolamento e	
	determinando l'eventuale compenso;	
	h) assumere e licenziare il personale della società	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	l)compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente	
	nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione	
	44	

	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella medesima relazione l'Organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Può sempre impartire direttive agli organi delegati e	
	avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Gli organi delegati riferiscono all'Organo amministrativo e	
	all'Organo di controllo, se nominato, ogni sei mesi	
	sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo	
	effettuate dalla Cooperativa.	
	Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	45	

	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto	
	del Presidente. Le modalità delle votazioni sono stabilite	
	dallo stesso Consiglio.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono	
	avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche	
	attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono	
	comunque essere identificati dal Presidente e deve essere	
	consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella	
	discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi	
	documenti e atti relativi agli argomenti trattati.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto	
	46	

	costitutivo. Gli Amministratori così nominati restano in	
	carica fino alla successiva Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati	
	dall'Assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	I compensi dovuti all'Amministratore unico o agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato, sono stabiliti all'atto della nomina o	
	dall'Assemblea.	
	E' consentito agli Amministratori svolgere le proprie	
	funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese	
	vive sostenute e documentate.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	47	

	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza legale della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma	
	sociale.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite e previa delibera dell'Organo	
	amministrativo, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Art. 42 (Organo di controllo)	

	L'Organo di controllo, nominato solo se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, può essere	
	monocratico o collegiale, come previsto dal D.L. 5/2012. Se	
	collegiale, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Organo di controllo è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica, ma con effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo è stato ricostituito.Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo	
	è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio. E' consentito	
	all'Organo di controllo di svolgere le proprie funzioni a	
	titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive	
	sostenute e documentate.	
	L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Art. 43 (Cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri	
	dell'Organo di controllo)	
	Non possono essere eletti a membri dell'Organo di controllo	
	49	

	e, se eletti, decadono dall'ufficio:	
	a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado	
	degli Amministratori della società;	
	b) coloro che sono legati alla società da un rapporto di	
	lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di	
	prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di	
	natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;	
	c) coloro che ricadono nelle altre cause di incompatibilità	
	previste dalla legge.	
	Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa	
	durante un esercizio sociale a due riunioni dell'Organo di	
	controllo, se nominato, decade dall'ufficio.	
	Art. 44 (Poteri dell'Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	All'Organo di controllo è attribuita anche la funzione di	
	controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 3,	
	del codice civile, sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 39	
	del 27/01/2010.	
	Nell'esercizio della funzione di controllo contabile,	
	l'Organo di controllo:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	50	

	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	L'Organo di controllo, se nominato, deve riunirsi almeno	
	ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche	
	attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono	
	comunque essere identificati dal Presidente e deve essere	
	consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella	
	discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi	
	documenti e atti relativi agli argomenti trattati.	
	L'Organo di controllo, se nominato, è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei componenti	
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro	
	dissenziante ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi	
	del proprio dissenso.	
	I membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo.	
	L'Organo di controllo può chiedere agli Amministratori	
	51	

	documenti e notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari, utili anche al fine del controllo	
	contabile.	
	Delle riunioni dell'Organo, degli accertamenti ed ispezioni	
	anche individuali, deve redigersi verbale, che viene	
	trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli	
	intervenuti.	
	L'Organo di controllo, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio deve indicare specificatamente	
	nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli Amministratori, l'Organo di controllo deve convocare	
	l'Assemblea. L'Organo di controllo può altresì, previa	
	comunicazione all'Amministratore unico o al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili	
	all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della	
	denuncia nella relazione all'Assemblea.	
	Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un	
	ventesimo di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto,	
	l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti	
	52	

	denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali	
	proposte all'Assemblea.	
	I componenti dell'Organo di controllo, infine, hanno tutti	
	gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Titolo VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 45 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Organo	
	di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, membro dell'Organo di controllo o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	53	

	clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 46 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	2.000/00 (duemila). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa	
	dall'Associazione di categoria di riferimento della società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	54	

	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 47 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Titolo VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 48 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	55	

	Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati;	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Titolo IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 50 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 30, punto 7).	
	Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	56	

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 52 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	57	

59 di 59